

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 4
CONVOCAZIONI	» 6
RELAZIONI PRESENTATE	» 8

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SCALFARO, indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Battista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

Su proposta del Relatore Sangalli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle variazioni agli stati di previsione della spesa, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, del Ministero dell'interno e del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (*Parere alla VIII Commissione*) (1897).

Dopo ampia illustrazione del Relatore Cataneo Petrini Giannina, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole in linea di massima al disegno di legge n. 1897, con osservazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

PICCINELLI ed altri: « Modifica dei criteri di ripartizione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni » (*Parere alla VI Commissione*) (1746).

Su proposta del Relatore Ferrari Virgilio, la Commissione delibera di esprimere parere contrario al provvedimento, perchè il problema della modifica dei criteri di ripartizione, delle imposte previste per le industrie, i commerci, le arti e le professioni, dovrebbe più opportunamente essere inquadrato nel contesto di una legge organica di riforma del testo unico per la finanza locale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*).

La Commissione prosegue nell'esame dei provvedimenti.

Il deputato Carli Miotti Amalia rileva l'opportunità di non limitarsi a chiedere legittime garanzie per questo o quel settore del mondo cinematografico. Quello che conta è fare del cinema un mezzo di comunicazione fra gli uomini, un linguaggio di primaria importanza di questa « civiltà delle immagini » che favorisca la crescita morale, civile e spirituale della società.

Passando da una visione d'insieme ad esaminare i vari problemi della politica cinematografica, osserva che solo gradualmente sarà

possibile giungere alla detassazione. Quel che conta, in questo particolare momento di congiuntura, è seguire una coraggiosa politica di credito che consenta all'industria cinematografica di far fronte al mercato internazionale. È necessario quindi elargire detto credito, affidandolo ad un maggior numero di banche, contrariamente a quanto prevede il disegno di legge governativo, ed estenderlo alle cooperative e ai piccoli produttori. Complemento di una politica creditizia deve rimanere l'assegnazione da parte dello Stato di pochi ma alti premi di qualità destinati a risolvere le difficoltà finanziarie di film artistici e culturali che non abbiano, per varie circostanze, incontrato il favore del mercato, e a potenziare il cortometraggio, notoriamente valido strumento di informazione e di documentazione.

Il cinegiornale di attualità dovrebbe invece rivolgersi alla formula del « numero unico » che abbia non più la notizia, ma l'illustrazione e l'approfondimento di essa.

Quanto al settore della distribuzione, sarebbe opportuno che lo Stato, affidasse ad un Ente specializzato *ad hoc* il noleggio ed il compito di curare la penetrazione del film italiano nei mercati internazionali. Tale ente potrebbe facilitare il credito cinematografico, con gli anticipi di distribuzione rivolti in particolare alle piccole e medie aziende.

Lo Stato dovrebbe inoltre sostenere poi il cinema italiano nelle sue componenti spirituali e civili, al di fuori di considerazioni di mercato. La « Dante Alighieri » potrebbe assolvere a questo compito, creando una « sezione speciale » ed in collaborazione, per gli altri paesi, con la Direzione Relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

Per potenziare i film per i giovani, rileva la necessità di provvedere ad un aumento di sale specializzate dove si proiettino film solo per ragazzi; di vietare l'ingresso dei giovani alle sale cinematografiche normali (salvo che per determinati film permessi dalla Commissione qualificata); di introdurre la detassazione totale o parziale per le sale specializzate suddette e di organizzare attività cinematografiche nelle scuole.

Attraverso la società di distribuzione, lo Stato dovrà reperire un primo nucleo di film stranieri per ragazzi da immettere sul mercato realizzando con l'Istituto Luce un primo gruppo di film nazionali-pilota. Fare una politica di settore deve significare per lo Stato operare scelte opportune, sulle quali convogliare il consenso della pubblica opinione, per dare impulso ad iniziative ad ogni livello.

A suo avviso occorre tutelare: il diritto dello spettatore a non essere aggredito da spettacoli deteriori; il diritto dell'autore, nella sua libertà di creazione e quello della comunità ad avere dal cinema una formazione morale e civile.

Successivamente il deputato Botta, pur rilevando che alcuni punti del disegno di legge governativo corrispondono ad effettive esigenze del cinema italiano come la tutela del credito, i premi di qualità, il diritto di autore (che a sua parere andrebbe più esteso), la valorizzazione del film per la gioventù, dichiara di non concordare su quei punti del provvedimento che riguardano il potenziamento degli Enti di Stato, la detassazione e il mancato incentivo per il cinegiornale di attualità.

Concorda infine con la tesi già esposta dal deputato Greppi sull'abolizione del limite di età: a suo avviso debbono essere fatti film buoni per tutti.

Il deputato Di Giannantonio auspica l'elaborazione di una legge che miri esclusivamente a tutelare le finalità essenziali di questo settore e che, a suo parere, sono di ordine economico e culturale. Sul piano economico con le ritenute previste, l'industria cinematografica subirà un'ulteriore spinta verso la crisi. Di qui l'opportunità di prendere in considerazione le richieste del settore. Se si vuole effettivamente proteggere il film italiano dalla concorrenza statunitense, occorre aumentare i premi di qualità e soprattutto potenziare l'istituto di co-produzione, modificando in parte quanto dispongono gli articoli 4 e 19 del disegno di legge.

Sul piano morale poi, occorre, a suo avviso, ammettere soprattutto una maggior tutela contro l'invadenza del malcostume.

Su proposta infine, del Presidente, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZAPPA: « Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale » (2021).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge ed il deputato Valiante relaziona sul provvedimento esaminando i casi di revisione attualmente previsti dal nostro codice. Ricorda che questa proposta di legge è stata determinata dal recente caso Gallo e, dopo averne ricordati gli elementi di fatto e di diritto, ritiene necessario che la Commissione consideri la opportunità di riformare l'attuale istituto della revisione comprendendo anche delle ipotesi oggi non considerate dal codice. Ricorda i precedenti storici di questo istituto; si sofferma sul principio della intangibilità del giudicato e sui suoi limiti, mettendo in evidenza come la certezza della verità possa e debba infrangere questo dogma a maggior garanzia e tutela dei diritti dei cittadini. Esamina, quindi, l'istituto della revisione attraverso la evoluzione dei principi già consacrati nei codici del 1865 e del 1913. Precisa che le nuove norme che la Commissione sta elaborando dovranno considerare anche la opportunità di includere tra i casi di revisione anche quelli in cui i nuovi fatti, da soli o uniti ai precedenti, rendano evidente che il condannato ha commesso un fatto diverso; quando dopo la sentenza irrevocabile si venga a scoprire che il condannato non era imputabile o non era punibile o che la circostanza aggravante non esisteva — o che esisteva, invece, una circostanza attenuante — che, se conosciute al momento del giudizio avrebbero portato ad una degradazione della pena. Dichiarata di essere contrario alla *reformatio in pejus* della sentenza dato che l'istituto della revisione nel sistema del nostro codice è dettato in favore del condannato.

Successivamente, il deputato Pennacchini, dopo aver dato atto al Presidente Zappa per la tempestività della sua iniziativa nel presentare la proposta di legge oggi in discussione, illustra gli emendamenti da lui predisposti al testo del provvedimento.

In fine, il deputato Accreman interviene sostenendo la necessità che la revisione sia ammessa anche nei casi di condanna su fatti che non costituiscono reato e richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sull'aspetto procedurale dell'istituto suggerendo delle modifiche in modo da adattare più completamente tutta la materia, sia nel merito che nella procedura, al dettato della Costituzione che, all'articolo 24, detta il principio fondamentale della riparazione degli errori giudiziari. Dopo interventi del Sottosegretario Misasi e del deputato Guidi, il Presidente

rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1782).

La Commissione, che aveva approvato nella seduta precedente i primi tre articoli del disegno di legge, prende in esame l'articolo 4, che si riferisce alle singole manifestazioni di carattere occasionale comprese le riprese cinematografiche e televisive, approvandolo senza modificazioni. L'articolo 5, che disciplina invece le riprese fotografiche, è approvato, dopo interventi dei deputati Seroni, Dall'Armillina, Codignola, del Presidente Ermini, del Relatore Bertè e del Sottosegretario Caleffi, con emendamenti proposti dal Comitato ristretto e dal deputato Codignola nel seguente testo:

ART. 5.

« Chiunque intenda eseguire fotografie negli istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente Soprintendente o capo dell'istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale.

Il Soprintendente o capo dell'istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attività professionale di fotografo per ritrar-

re persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, del competente Soprintendente o capo dell'istituto ».

Dopo aver approvato gli articoli 6, 7 ed 8 con modificazioni formali proposte dal Comitato ristretto, la Commissione prende in esame l'articolo 9, e lo approva in un nuovo testo proposta ancora dal Comitato ristretto, che disciplina in modo nuovo la gestione dei depositi richiesti a garanzia dell'utilizzazione dei beni dello Stato.

Sull'articolo 10, che si riferisce al caso di disaccordo fra organi periferici dell'amministrazione finanziaria ed organi periferici della pubblica amministrazione, intervengono i deputati Seroni e Codignola che ne propongono la soppressione giudicandolo troppo particolareggiato, Caiazza, il Relatore Bertè e il Sottosegretario Caleffi che ne difendono invece l'opportunità. Successivamente la Commissione approva l'articolo 10. La Commissione approva poi anche l'articolo 11 con modificazioni formali proposte dal Comitato ristretto, l'articolo 12 con un emendamento Codignola che converte in obbligo la facoltà accordata ai Ministeri finanziari di assegnare i beni immobili ed i beni mobili in uso agli organi ed istituti statali di antichità e d'arte, e l'articolo 13 senza modificazioni.

Il Presidente Ermini rinvia quindi ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (727).

Il Relatore Romanato, illustra le finalità del provvedimento e ne sottolinea soprattutto i caratteri di urgenza. Il deputato Scionti, pur partecipando delle ragioni di urgenza sul disegno di legge, lo considera inadeguato a risolvere il problema e produttivo, anzi, nella sua stesura attuale, di confusione e di equivoci.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Dopo interventi dei deputati Scionti, Dall'Armellina, Seroni, Pitzalis, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Caleffi, la Commissione non accoglie un emendamento sostitutivo Scionti secondo il quale « Gli istituti professionali di Stato rilasciano diplomi di qualifica validi legalmente nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge », ed approva l'articolo 1 nella sua primitiva formulazione che recita « I diplomi di qualifica

rilasciati dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente legge ». Un emendamento Seroni, soppressivo delle parole « e da quelli legalmente riconosciuti », non è approvato dalla Commissione.

Anche gli articoli 2 e 3 del disegno di legge sono approvati senza modificazioni da parte della Commissione che, dopo interventi dei deputati Scionti, Fusaro, Dall'Armellina, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Caleffi, non accoglie un emendamento Scionti che definisce validi questi diplomi per l'ammissione a tutti i concorsi statali e delle aziende a partecipazioni statali.

La Commissione esamina quindi una serie di articoli aggiuntivi proposti dai deputati Seroni e Scionti. Essi dispongono, tra l'altro, che i diplomi di perito aziendale rilasciati dagli istituti professionali per il commercio dopo 5 anni di studio hanno lo stesso valore dei titoli di studio rilasciati dalle altre scuole secondarie superiori e sono equipollenti a tutti gli effetti al diploma di abilitazione tecnico-commerciale rilasciato dagli istituti tecnici. Dopo interventi dei deputati Scionti, Seroni, Dall'Armellina, Marangone, del Presidente Ermini, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Caleffi, la Commissione delibera di non accogliere gli emendamenti, considerandoli incongrui rispetto alla struttura della legge. Il Presidente Ermini, quindi, rinvia ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (*Approvato dal Senato*) (1868).

Il Presidente ricorda che restano da approvare i quattro articoli del titolo II relativo agli interventi degli enti di sviluppo, nonché l'articolo 33 accantonato nella seduta di ieri.

Il deputato Ferrari Riccardo illustra una serie di emendamenti, soppressivi degli articoli del suddetto titolo, essendo la sua parte contraria agli interventi degli enti di svi-

luppo, dato che la Cassa per la piccola proprietà contadina ha, finora, bene svolto i compiti che le erano affidati.

Il deputato Ognibene illustra un emendamento all'articolo 12, volto ad estendere le cessioni dei terreni da parte degli enti di sviluppo alle cooperative di coltivatori della terra.

Il Relatore Franzo ed il Sottosegretario Antoniozzi esprimono parere contrario sia all'emendamento Ferrari, che non è accolto, sia all'emendamento Ognibene. Dopo un intervento del deputato Miceli, che ribadisce le ragioni della richiesta estensione dei benefici della legge alle cooperative, l'emendamento stesso viene ritirato ed il primo comma dell'articolo 12 è approvato nel testo del disegno di legge.

Il deputato Ceruti Carlo illustra, quindi, il seguente emendamento:

« Con tali finanziamenti gli enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiari di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma ».

Dopo interventi favorevoli del deputato Miceli, del Relatore Franzo e del Sottosegretario Antoniozzi, il quale dichiara che l'emendamento Ceruti si inserisce negli orientamenti fondamentali del provvedimento, l'emendamento è approvato.

Viene poi approvato il secondo comma dell'articolo 12 nel testo del disegno di legge.

Il deputato Magno illustra un emendamento aggiuntivo, col quale si chiede che gli enti di sviluppo siano autorizzati ad acquistare e trasformare terreni di origine comune o provenienti da liquidazione di uso civico, che appartengano a comuni o frazioni di comuni ovvero ad università agrarie o ad altre associazioni agrarie.

Dopo interventi del Relatore Franzo e del Sottosegretario Antoniozzi, contrari all'emendamento, in quanto a loro parere la materia degli usi civici va considerata ed affrontata a parte, e dopo un chiarimento del Presidente, il deputato Magno, pur ribadendo l'urgenza di provvedere nel settore indicato, ritira il suo emendamento.

Il deputato Miceli illustra, quindi, un ulteriore emendamento aggiuntivo col quale si chiede che gli enti di sviluppo siano autorizzati ad espropriare quelle aziende aventi reddito imponibile superiore alle lire 30.000, e

che non appartengano a coltivatori diretti, nel caso in cui i proprietari non diano inizio all'esecuzione di opere di miglioramento secondo quanto disposto dagli enti stessi. Sottolinea che l'emendamento tende da un canto a riproporre all'attenzione della Commissione il problema dei miglioramenti e dall'altro a stimolare la vendita del terreno.

Il Relatore Franzo, pur concordando in linea di massima sugli scopi finali, che sono sottintesi all'emendamento, fa presente che si tratta di un importante argomento, la cui più opportuna collocazione non gli sembra quella del provvedimento in esame. Il Sottosegretario Antoniozzi si associa alle considerazioni del Relatore, dichiarandosi contrario all'emendamento, mentre il deputato Miceli ne ribadisce la necessità. L'emendamento, posto in votazione, non è approvato.

Il Presidente pone, quindi, in votazione gli articoli 13, 14 e 15 del disegno di legge che vengono approvati senza modificazioni, dopo che il Relatore e il Sottosegretario si sono dichiarati contrari agli emendamenti soppressivi del deputato Ferrari Riccardo.

Il Presidente ricorda, infine, che sull'articolo 33, il Relatore Franzo aveva presentato un emendamento.

La Commissione, tuttavia, approva l'articolo nel testo originario con una sola aggiunta formale.

Il deputato Villani, al termine dell'esame, interviene per raccomandare al Governo di riservare non meno del 40 per cento del totale degli stanziamenti disposti dal provvedimento alle Regioni meridionali ed insulari. Intervengono i deputati Ceruti Carlo, Imperiale, il quale osserva che la legge sembra destinata ad operare prevalentemente nelle zone classiche di mezzadria; De Leonardis, che dichiara essere la richiesta già contenuta come indirizzo generale nello schema di programmazione del Governo; Marras, il quale insiste sulla necessità che anche per l'agricoltura sia ribadita la riserva del 40 per cento degli investimenti; ed infine Miceli, il quale dichiara di non insistere sull'argomento se il Governo conferma l'impegno già assunto al Senato.

Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara, quindi, che il Governo è favorevole alla sostanza della richiesta e conferma l'impegno preso al Senato.

La Commissione conferisce quindi al Relatore Franzo, il mandato di redigere la relazione per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE nei procedimenti di accusa.

Mercoledì 24 febbraio, ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Mercoledì 24 febbraio, ore 18.

1. — Relazione sull'attività della Commissione nell'anno 1964;
2. — Parere richiesto dal Ministro delle poste in base all'articolo 5 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;
3. — Varie.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame del disegno di legge n. 2017, relativo alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Mercoledì 24 febbraio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Costituzione.

COMMISSIONI RIUNITE (IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

— Relatori: Cavallaro Nicola, per la IX Commissione; Sammartino, per la X Commissione.

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— Relatori: Cavallaro Nicola, per la IX Commissione; Sammartino, per la X Commissione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067) — Relatore: Berloffia — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (*Urgenza*) (1036); — Relatore: Rosati — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

NANNUZZI ed altri: Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato (1385) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MATTARELLI GINO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo (1126) — Relatore: Di Primio — (*Parere della II Commissione*);

SANTI: Intangibilità e imprescindibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altri assegni ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza (18) — Relatore: Baroni — (*Parere della IV e della V Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Rimozione di materiali e macchinari esteri, impiegati in particolari usi agevolati (1828);

BRANDI e CASSIANI: Rimozione e vendita di macchinario importato con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ed all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1015);

CRUCIANI e FRANCHI: Rimozione dall'uso agevolato dei macchinari e materiali attinenti all'industrializzazione del Mezzogiorno ed ammessi ai benefici doganali e fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1553);

— Relatore: Scricciolo — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste (1896) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori VERONESI ed altri: Modifica al termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1718) — Relatore: Fortuna — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatori VERONESI ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1719);

ACCREMAN ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004);

— Relatore: Fortuna.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484) (*Parere alla II Commissione*);

— Relatore: Bonaiti.

Parere sul disegno di legge:

Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Bassi Aldo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862) — Relatore: Colleoni;

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 (1964) — Relatore: Girardin;

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001) — Relatore: Dosi;

Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione (*Approvato dal Senato*) (2034) — Relatore: Di Vagno — (*Parere della V Commissione*).

Discussione congiunta delle proposte di legge:

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003) — (*Parere della I Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la

composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343) — (*Parere della I Commissione*);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399) — (*Parere della I Commissione*);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (*Urgenza*) (1797);

— Relatore: Merenda.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);
MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);
— Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638 (1857) — Relatore: Borra — (*Parere della XII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ZANIBELLI: Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali (1943);

ABENANTE ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 23 giugno 1964, n. 433, in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria (1957);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

Discussione delle proposte di legge:

Senatore CARELLI ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari (*Approvata dalla X*

Commissione permanente del Senato) (1753)

— Relatore: Quintieri;

Senatore FIORE: Indennità *una tantum* ai titolari di pensioni di reversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1870)

— Relatore: Bianchi Fortunato.

Seguito della discussione della proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509) — Relatore: De Marzi Fernando.

Discussione della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (*Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1710-B) — Relatore: Cocco Maria.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici (156) — Relatore: Pucci Ernesto — (*Parere della I e della V Commissione*);

MAROTTA VINCENZO: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali (1050) — Relatore: Cocco Maria.

RELAZIONI PRESENTATE

II Commissione (Affari interni):

Modificazioni alle norme sulle ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della giunta provinciale (1999);

VESTRI ed altri: Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali (1890);

— Relatore: Mattarelli Gino.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.